

## **Punto N° 1 Situazione quote viaggi e visite di istruzione a.s. 2019-2020**

L'anno duemila venti, addì ventuno del mese di dicembre, alle ore 18.00, in Omegna (VB), presso la sede dell'Istituto in via Colombera si è riunito il Consiglio di Istituto, con i seguenti argomenti posti all'ordine del Situazione quote viaggi e visite di istruzione a.s. 2019-2020

1. Situazione quote viaggi e visite di istruzione a.s. 2019-2020
2. Approvazione Piano Offerta formativa Triennale – versione annuale
3. Modifica articolazione oraria dal 7 gennaio 2021
4. Criteri di non accettazione iscrizioni in caso di eccedenza

[omissis]

Alla presenza dei seguenti membri

### **componente genitori signori**

Nessun eletto

### **componente docenti signori**

Piazza Cristina

De Santis Piera

Cirrinzione Toni

Ressico Alessandra

### **componente studenti**

Filippone Alessia

Beltrami Thomas

Aquino Erik

Faeti Emanuele

[Omissis]

Il Consiglio di Istituto

RILEVATA la validità della seduta come previsto dall'art. 37 del D. L.vo 297 del 1994;

PRESO ATTO della situazione contabile dell'aggregato A0501 *Viaggi e Visite di Istruzione* che vede una giacenza di € 21.948,55 determinate da a) giacenze provenienti da versamenti a saldo per i viaggi con destinazione Firenze (classi III), Salisburgo (classi I) e Napoli (Classi V) del precedente anno scolastico, da parte di genitori i quali non hanno ancora presentato richiesta di rimborso per la non effettuazione del viaggio nell'a.s. 2019 – 2020; b) dalla riduzione del versamento in acconto ottenuta dalla contrattazione con le agenzie di viaggio per i predetti viaggi;

PRESO ATTO che l'Istituto Scolastico aveva già sottoscritto tutti i contratti per l'effettuazione dei viaggi sopra menzionati quando sono intervenute le note disposizioni di sospensione dei viaggi di istruzione ad opera del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che ha inizialmente disposto la sospensione dei viaggi di istruzione dal 23 febbraio al 15 marzo 2020 e, in seguito, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante *"Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"*, il quale all'art. 2, comma 6, ha esteso all'intero anno scolastico 2019/2020 la sospensione dei *"viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"*.

ATTESO che il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 9, dell'art. 28, rubricato *"Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici"*, ha disposto *"Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione".*

PRESO ATTO che era facoltà delle Agenzie di Viaggio determinare la modalità di rimborso (se in denaro o in voucher);

- CONSIDERATO che la giurisprudenza (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2014), *“ha fermamente escluso la ricorribilità allo strumento pubblicitario della revoca dell’aggiudicazione dopo la conclusione del contratto e ha affermato che l’unico rimedio consentito per dissolvere il vincolo contrattuale, a fronte di sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, sia il recesso, di natura privatistica.”* (cit. da parere Avvocatura dello Stato del 15 aprile 2020);
- CONSIDERATO altresì che la giurisprudenza successiva ha ribadito l’illegittimità di un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di una gara adottato ogniqualvolta sia già stato stipulato il contratto di appalto;
- CONSIDERATO quindi che l’Istituzione scolastica ha necessariamente dovuto chiedere, prima della data di effettuazione del viaggio, il recesso dal contratto al fine di tutelare gli interessi degli studenti alla luce delle disposizioni normative vigenti, in quanto l’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dispone, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore, che la richiesta di recesso venga presentata prima dell’inizio del pacchetto di viaggio;
- PRESO ATTO pertanto che l’Istituto ha presentato istanza di recesso il 6 marzo 2020 – recesso dal contratto di viaggio a Napoli il cui inizio era previsto per il 9 marzo 2020 e recesso dal contratto di viaggio a Salisburgo e dal contratto di viaggio a Firenze per i quali erano previste rispettivamente le partenze in data 16 e 19 marzo 2020;
- Considerato che successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 2, della Legge n. 24 aprile 2020, n. 27 che ha disposto l’abrogazione del DL del 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 mantenendo però salvi gli atti ed i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge;
- PRESO ATTO che le agenzie di viaggio hanno opposto resistenza alla richiesta di totale rimborso in forza del combinato disposto della normativa dei contratti, della data di sottoscrizione del contratto e del fatto che la legge n. 27 del 24 aprile, e segnatamente l’art. 88 bis, non può che disporre per gli atti successivi e non pregressi alla data della promulgazione della legge;
- VISTO il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 15 aprile 2020 prot. n. 10659 recante indicazioni *“Richiesta di parere urgente sulla possibilità di procedere con decreto di revoca della determina di affidamento dei viaggi di istruzione in Italia ed all’estero per l’anno scolastico 2019/2020”;*
- PRESO ATTO che i voucher depositati in istituto presentano scadenze differenziate (aprile 2022 per le mete Firenze e Salisburgo e aprile 2021 per la meta Napoli);
- PRESO ATTO che gli studenti iscritti al viaggio a Napoli non frequentano più l’istituto in quanto diplomati nel giugno 2020 e quindi impossibilitati ad usufruire del voucher per il valore di € 5.400,00;
- PRESO ATTO che gli studenti delle classi quarte dell’a.s. 2019-2020 attualmente frequentano le classi quinte e che anche per costoro si rende difficile la possibilità di usufruire dei voucher depositati in istituto in quanto la situazione epidemiologica attuale ha ancora imposto la sospensione dei viaggi e visite di istruzione (DPCM 3 novembre e 3 dicembre);
- RITENUTO pertanto necessario individuare una modalità di ristoro anche parziale delle somme versate dai genitori degli studenti delle classi quinte e quarte del precedente anno scolastico alla luce del fatto che le giacenze non coprono ovviamente tutte le somme versate dai genitori;
- VISTE le proposte sottoposte al Consiglio di Istituto da parte della dirigenza per tali ristori ovvero opzione 1) restituzione delle sole quote a saldo a coloro che non hanno fatto richiesta della restituzione; opzione 2) restituzione a tutti i tre gruppi di studenti delle somme rimaste in giacenza per le relative mete, dovuti ad acconti trattenuti dalle agenzie in misura inferiore alla quota versata dai genitori che comporta una percentuale di restituzione inferiore all’intero versato, più le quote a saldo non ancora richieste; opzione 3) facendo ricorso all’intero volume di giacenza, rimborso del 100% delle somme versate in acconto dagli studenti ormai diplomati (ex classi quinte) e una quota di circa il 39% delle quote di acconto versate dagli studenti delle classi quarte dell’anno scolastico 2019-2020 oltre alla restituzione dei saldi ancora non richiesti; opzione 4) facendo ricorso all’intero volume di giacenza e ad altre quote da stornare da altri capitoli di bilancio, rimborso del 100% delle somme versate in acconto dagli studenti ormai diplomati (ex classi quinte) e una quota di superiore al 40%

ma inferiore all' 80% delle quote di acconto versate dagli studenti delle classi quarte dell'anno scolastico 2019-2020 oltre alla restituzione dei saldi ancora non richiesti

CONSIDERATO che nella seduta di consigli non sono emerse ulteriori proposte di criteri da adottare per la restituzione delle quote;

CONSIDERATO che gli studenti delle classi terze dell'anno precedente, attualmente classi quarte, hanno la possibilità di usufruire dei voucher entro l'aprile del 2022;

CONSIDERATO che l'uso di altri fondi dell'istituto, da cui stornare somme, confliggerebbe con quanto deliberato da questo organo collegiale in merito alla destinazione dei fondi;

VISTO l'esito della votazione che ha visto 7 voti favorevoli alla opzione 3) e due voti alla opzione 2);

### **Delibera al n. 36**

A maggioranza (7 a 2) e per le motivazioni espresse in premessa di dare seguito alla restituzione delle somme ancora giacenti in istituto con la seguente modalità:

- ricorso all'intero volume di giacenza per le tre mete Firenze, Salisburgo e Napoli senza distinzione tra le diverse mete;
- restituzione delle quote di saldo di tutte le mete ai genitori che ancora non abbiano formulato richiesta o la cui richiesta non è andata a buon fine a causa di erroneo IBAN comunicato all'istituto;
- restituzione della somma integrale (100%) delle quote di acconto versate dai genitori degli studenti delle classi quinte dell'anno scolastico 2019-2020 attualmente diplomati;
- restituzione di una quota percentuale delle somme versate in acconto ai genitori degli studenti delle classi quarte dell'anno scolastico 2019-2020 attualmente frequentanti le classi quinte.